



FONDAZIONE COLLEGIO DELLE
UNIVERSITA' MILANESI
Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs.
231/2001

- Parte Generale -

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITÀ MILANESI

INDICE GENERALE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 Pag. 3

Il regime di responsabilità amministrativa

L'adozione del Modello di organizzazione e gestione

2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA Pag. 15

3. ADOZIONE DEL MODELLO Pag. 16

Obiettivi perseguiti

Funzione del Modello

Struttura del Modello

Approvazione del Modello

Modifiche ed integrazioni

4. MODELLO E CODICE ETICO Pag. 19

Rapporti tra Modello e Codice Etico

5 . SISTEMA DISCIPLINARE Pag. 19

Principi Generali

6 . SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA Pag. 20

Selezione del Personale

Formazione del Personale

7 . ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) Pag. 21

Identificazione dell'OdV

Funzioni dell'OdV

Reporting dell'OdV

Obblighi di informativa

8 . VERIFICHE PERIODICHE Pag. 24

PARTE SPECIALE “A”: REATI CONTRO LA P.A. Pag. 25

PARTE SPECIALE “B”: REATI SOCIETARI Pag. 40

PARTE SPECIALE “C”: SICUREZZA SUL LAVORO Pag. 50

PARTE SPECIALE “D”: REATI TRIBUTARI Pag. 56

PARTE SPECIALE “ALTRI REATI” Pag. 69

Allegati

- A) Documento di “Mappatura dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/01”
- B) Codice Etico
- C) Codice Disciplinare
- D) Regolamento organismo di Vigilanza
- E) Manuale delle Procedure

PREMESSA

Il presente documento si prefigge di individuare le linee guida utilizzabili per la costruzione dello specifico “Modello di organizzazione, gestione e controllo” della Fondazione Collegio delle Università Milanesi (di seguito anche “Fondazione”) ai sensi del d.lgs. 231/01.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Con il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 (di seguito il Decreto), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare, alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti. Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti, che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I punti chiave del Decreto riguardano:

- le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:
 - persone fisiche che rivestono posizioni "cd. Apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
 - persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.
- la tipologia di reati prevista, che riguarda essenzialmente:

- A.** indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- B.** delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- C.** delitti in materia di criminalità organizzata;
- D.** peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- E.** falsità in monete, carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: reati di falso nummario;
- F.** delitti contro l'industria ed il commercio;
- G.** reati societari;
- H.** delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- I.** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- J.** delitti contro la personalità individuale;
- K.** abusi di mercato;
- L.** omicidio colposo o lesioni con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- M.** ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- N.** delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- O.** delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- P.** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Q.** reati ambientali;
- R.** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- S.** razzismo e xenofobia;
- T.** frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- U.** reati tributari;
- V.** contrabbando;
- W.** delitti contro il patrimonio culturale;
- X.** riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Y.** reati commessi tramite sedi, uffici o controllate all'estero (cd "reati transazionali").

A) Reati contro la P.A. (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

D) Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

E) Falsità in monete, carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: reati di falso nummario (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

F) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

G) Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

H) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

I) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

J) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

K) Abusi di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 e Art. 187-quinquies TUF)

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

L) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

M) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

N) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

O) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Q) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

R) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

S) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

T) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

U) Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

V) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)

- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

W) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

X) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Y) Responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva (Art. 12 L. n. 9/2013)

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Z) Reati commessi tramite sedi, uffici o controllate all'estero (reati c.d. "Transnazionali") (L. n. 146/2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

1.2. L'adozione del Modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità nel caso in cui l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Nella predisposizione del presente Modello la Fondazione Collegio delle Università Milanesi si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, comunemente considerate il canone cui ispirarsi per l'attuazione del D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle **aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore della Fondazione sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal d.lgs. 231/2001;
- predisposizione di un **sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di *appositi protocolli*. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - ☐ autonomia e indipendenza;
 - ☐ professionalità;
 - ☐ continuità di azione;
- obbligo di **informazione** dell'organismo di controllo.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida o la *best practice* applicata non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITÀ MILANESI

La Fondazione Collegio delle Università Milanesi sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle sue attività a tutela della propria immagine, della posizione propria e dei propri Membri Sostenitori, Partecipanti e Universitari, del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/01 (di seguito denominato il "Modello").

Il Modello è sottoposto ad un ciclo continuo di verifica e miglioramento per meglio adeguarsi alla natura stessa della Fondazione.

3.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Tale iniziativa, che fa seguito alla emanazione nell'ambito della Fondazione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

In particolare, la Fondazione, con l'adozione del Modello, si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento per meglio rispondere alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Comitato dei Garanti ha affidato ad un organismo, denominato **Organismo di Vigilanza (OdV)**, l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.2. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico, ma allo stesso tempo snello di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante) volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di "attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- a) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Fondazione;

- b) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Fondazione in quanto sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Fondazione intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- c) consentire alla Fondazione grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- a) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- b) la mappa delle "aree di attività a rischio" vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati;
- c) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- d) la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- e) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- f) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- g) la verifica dei comportamenti della Fondazione, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

3.3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da singole Parti Speciali predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto Legislativo 231/2001 considerare rilevanti ai fini della Fondazione così come valutate nel documento di "Mappatura dei Rischi" in allegato "A".

La prima Parte Speciale - denominata Parte Speciale "A" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte Speciale - denominata Parte Speciale "B" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, ossia per i reati societari.

La terza Parte Speciale - denominata Parte Speciale "C" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto, ossia per i reati in materia di sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septies del Decreto.

La quarta Parte Speciale - denominata Parte Speciale "D" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati tributari di cui all'art. 25-quinquies del Decreto.

Invece per i reati compresi negli articoli del D.Lgs. 231/2001 di seguito elencati, la Fondazione ha sviluppato una parte speciale denominata "Altri reati" in quanto solo alcuni dei numerosi reati elencati nei singoli articoli sono ad essa applicabili perché la Fondazione non opera nei settori a cui tali articoli si riferiscono in modo specifico (es. società che sviluppano e commercializzano software e dispositivi informatici, società manifatturiere, società finanziarie e banche, etc.). Anche

se raggruppati non significa che queste fattispecie di reato abbiano minore rilevanza per la Fondazione. La prevenzione ed il contrasto sono comunque assicurati dai principi e presidi di controllo generali e specifici contenuti nei vari protocolli e procedure aziendali nonché nel Codice Etico:

- art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati);
- art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale);
- art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio);
- art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante);
- art. 25-nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore);
- art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- art. 25-undecies (Reati ambientali);
- art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

La Fondazione ha ritenuto di non dedicare alcuna appendice alla trattazione dei reati di seguito indicati in quanto altamente improbabile la loro verifica:

- art. 24 ter “delitti di criminalità organizzata”;
- art. 28 L. 146/2006 “reati commessi tramite sedi, uffici o controllate all'estero (reati c.d. “Transnazionali”)”.
- art. 25-bis. “Illeciti Penali in materia di Falsità in moneta e Carte di Pubblico Credito ed i Valori di Bollo”;
- art. 25-bis.1 “Delitti contro l'industria e il commercio”;
- art. 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”;
- art. 25-sexies “Abusi di mercato”;
- art. 25-quater 1. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”;
- art. 25-terdecies “Razzismo e xenofobia”;
- art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”;
- art. 25-sexiesdecies “Contrabbando”;
- art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”;
- art. 25-duodevices “Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;
- art. 12 L. 9/2013 “Responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva”.

Qualora per effetto di altre normative, risultino inserite o, comunque, collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231 altre tipologie di reati che potrebbero interessare la Fondazione, viene demandato al Comitato dei Garanti integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita Delibera, con ulteriori Parti Speciali.

3.4. Approvazione del Modello e suo recepimento

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e da una Parte Speciale è stato approvato con delibera da parte del Comitato dei Garanti nella riunione del 26 Giugno 2025.

3.5. Modifiche ed integrazioni del Modello

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6 c.1, lett. a) del Decreto, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso, sono rimesse alla competenza del Comitato dei Garanti. È, peraltro, riconosciuta al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri di delega conferiti dallo Statuto della Fondazione e dal Comitato dei Garanti, la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

4. MODELLO E CODICE ETICO

4.1. Rapporti tra Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'Ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia" che l'Ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente a vantaggio dell'Ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Il Codice Etico ed i principi ispiratori dell'azione del Collegio di Milano sono stati approvati previamente dal Comitato dei Garanti ed allegati al presente Modello Organizzativo costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato "B").

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi Generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, prevede che *“i Modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinante ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello possano determinare.

In particolare, la Fondazione si avvale di un sistema disciplinare che:

- a) è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- b) individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle prescrizioni legislative applicabili;
- c) prevede un'apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, ove applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare;
- d) introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

La Fondazione si dota uno specifico Codice Disciplinare che, approvato dal Comitato dei Garanti, è allegato al presente Modello Organizzativo costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato “C”).

6. SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA

6.1. Selezione del Personale

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze della Fondazione stessa, in applicazione del Decreto.

6.2. Formazione del Personale

Ai fini di un'adeguata attività di formazione/informazione, il Direttore Generale provvederà a curare la diffusione del Modello, della formazione del personale.

6.3. Informativa a collaboratori esterni

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Fondazione apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla stessa sulla base del presente Modello organizzativo.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il quale all'art. 6 lett. b) pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, il presente Modello prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV), di composizione collegiale formato da cinque componenti di cui due interni e tre scelti tra persone esterne alla Fondazione di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità tali da poter svolgere in maniera adeguata il proprio compito.

L'OdV sarà supportato, nello svolgimento della propria attività, da un Segretario, che potrà essere individuato anche all'esterno della struttura organizzativa della Fondazione. Il Segretario, al quale non saranno conferiti poteri specifici, svolgerà la propria attività in stretto contatto con l'OdV, cui riferirà in ordine a che tutte le attività relative al Decreto, la cui implementazione venga richiesta dal Comitato dei Garanti, vengano implementate nei tempi richiesti e con l'atteso livello di qualità.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali l'OdV, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi, oltre che del suddetto Segretario, del supporto di quelle altre funzioni della Fondazione che, di volta in volta, si rendessero utili per il perseguimento del fine detto.

L'OdV riferirà direttamente al Comitato dei Garanti nella persona del suo Presidente per le determinazioni necessarie o, comunque, opportune, al fine di assicurare la continuità applicativa del Modello e garantire il rispetto della normativa in materia e del Codice.

L'Organismo di vigilanza opera secondo un proprio regolamento approvato dal Comitato dei Garanti che si trova in Allegato "D".

7.2. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, nonché nelle singole Parti speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura della Fondazione, di prevenirne la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Fondazione.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza della Fondazione il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata alla Direzione e forma parte integrante del processo decisionale della Fondazione;
- condurre ricognizioni dell'attività ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto della Fondazione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole parti speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni della Fondazione (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio della attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate eventuali situazioni dell'attività della Fondazione che possano esporre quest'ultima al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative e rilevanti contemplate dalle Parti Speciali e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello.

7.3. Reporting dell'Organismo di vigilanza nei confronti degli organi della Fondazione e flusso di informazioni

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione effettua un reporting almeno annuale, salvo esigenze particolari richiedessero comunicazioni più frequenti nei confronti del Comitato dei Garanti nella persona del suo Presidente.

In particolare, l'OdV riferisce al Comitato dei Garanti in merito all'applicazione ed efficacia del Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni.

I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'OdV.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari devono rivolgersi all'OdV per i chiarimenti opportuni.

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse, a cura dei vari uffici della Fondazione, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti e alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nelle singole Parti Speciali del Modello, nonché tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti a tali reati. Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative a violazioni del Modello o, comunque, conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Fondazione;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio.

7.4. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza della Fondazione le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti alla Fondazione da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti della Fondazione in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altri uffici della Fondazione dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello sia la struttura statutaria e organizzativa della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati ed altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'organo stesso.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti e dei contratti di maggior rilevanza conclusi in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, sarà effettuata un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Come esito della verifica verrà predisposto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Comitato dei Garanti evidenziando le possibili manchevolezze e suggerendo le azioni da intraprendere.



FONDAZIONE COLLEGIO DELLE
UNIVERSITA' MILANESI
Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.
231/2001

- Parte Speciale -

*

PARTE SPECIALE “A”:

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come individuati negli articoli 24 e 25 del Decreto. Qui di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto ritenute più facilmente configurabili in relazione alla Fondazione.

- art. 316 bis - Malversazione di erogazioni pubbliche;
- art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 640, comma 2, n.1 - Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea;
- art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 ter - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 353 - Turbata libertà degli incanti;
- art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- art. 314 - Peculato;
- art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- art. 317 - Concussione;
- art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
- art. 319 bis - Circostanze aggravanti;
- art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- art. 321 - Pene per il corruttore;
- art. 322 - Istigazione alla corruzione;

- art. 346 bis - Traffico di influenze illecite.

Per quanto concerne tali ipotesi di reato, si provvede a fornire una breve descrizione di essi.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura qualora, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, sia impedita o turbata la gara in pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, o qualora vengano allontanati gli offerenti alle medesime gare.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Il reato si configura qualora con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, venga turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi

prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Fondazione o sia stato compiuto nell'interesse della Fondazione medesima).

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'imputato sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Traffico influenze illecite (art.346 bis c.p.)

La norma sanziona con la reclusione da uno a tre anni chi "fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319, 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o un altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio". È quindi incriminato il comportamento di chi, dietro remunerazione, funga da mediatore tra un privato ed un pubblico ufficiale, sfruttando il particolare rapporto che lo lega a quest'ultimo. Tale norma sembra orientata a prevenire la successiva

realizzazione di fatti corruttivi, intervenendo in un momento immediatamente precedente al compimento degli stessi.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato di peculato, che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che si appropriano di denaro o altra cosa mobile di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa della Società solo nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Si tratta di una forma attenuata di peculato, configurabile nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ottenga la disponibilità di denaro o di altra utilità a causa di un errore commesso da terzi. Tale errore non deve essere provocato dolosamente dal funzionario, ricorrendo altrimenti il reato di concussione. Come per il reato di peculato, la commissione del reato da parte di Soggetti Apicali e/o Soggetti sottoposti può fare sorgere la responsabilità amministrativa dell'Ente solo nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Per tutti questi reati, la Legge configura per tali reati il tentativo ai sensi dell'art. 26.

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività;
- nei pubblici ufficiali che a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarità.

Definizione di Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

Gli articoli 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione attraverso poteri autoritativi o certificativi. È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da “amministratori”, dirigenti e dipendenti della Fondazione operanti nelle aree di attività a rischio nonché da collaboratori esterni, come già definiti nella parte Generale (qui di seguito tutti definiti come “Destinatari”).

PRINCIPALI PROCESSI / ATTIVITÀ A RISCHIO

Sul punto, occorre premettere che l'attività della Fondazione può essere sintetizzata con quanto riportato nell'art. 3 “Scopi” dello Statuto, che prevede che la Fondazione, oltre ad una serie di altre funzioni elencate in esso:

- a) La Fondazione intende progettare, realizzare e sostenere il Collegio di Milano quale struttura permanente e residenziale, cui sono ammessi sulla base del merito studenti iscritti ai corsi di studio delle Università Milanesi, dottorandi e ricercatori senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, censo, nascita o di altra condizione. Il Collegio di Milano è anche aperto a docenti provenienti da Università italiane e straniere. In piena collaborazione con le Università Milanesi, la Fondazione, avvalendosi del Collegio di Milano, si propone di sostenere e valorizzare i talenti degli studenti durante il periodo di vita accademica e completarne la formazione culturale e professionale con l'intento di contribuire alla preparazione dei futuri dirigenti per la gestione di imprese e istituzioni pubbliche e private.
- b) Promuove le opportune iniziative di raccordo e di coordinamento con le attività scientifiche delle Università e degli Enti di ricerca.
- c) La Fondazione, inoltre, può assumere specifici incarichi di studio e di ricerca conferiti da enti istituzionali e da altri enti ed organismi di diritto pubblico, purché compatibili con le finalità statutarie.
- d) Per lo svolgimento della propria attività, il patrimonio della Fondazione, è costituito, tra l'altro, ai sensi dello Statuto prevalentemente:
 - dai contributi disposti con legge dello Stato, nonché dai contributi di altri enti e persone e dai corrispettivi per commesse di terzi;
 - unità immobiliari concesse in comodato d'uso.

Da quanto riportato nei paragrafi precedenti, è dato rilevare come la maggior parte dei reati contemplati nel Decreto in oggetto presupponga l'instaurazione di rapporti con un soggetto pubblico, come sopra definito.

Vista, peraltro, l'attività svolta dalla Fondazione e delineata la tipologia dei rapporti intercorrenti tra l'Ente e soggetti pubblici, vengono di seguito evidenziate le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio.

I risultati esposti, frutto dell'analisi della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione oltre che di interviste con i principali responsabili di funzione, devono intendersi suscettibili di

modificazioni nel tempo, in forza di eventuali mutamenti della struttura della Fondazione o di modificazioni legislative.

Sono state identificate le fasi critiche ed i soggetti/funzioni dell'Ente interessati.

Esistono preliminarmente una serie di attività nell'ambito delle quali il rischio di illecito è tale da non richiedere particolare approfondimento. È questo il caso delle attività correlate a:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- gestione di rapporti con soggetti pubblici in relazione all'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito previdenziale.

Assumono, per contro, elevata rilevanza dal punto di vista del rischio di commissione del reato, le seguenti attività:

- gestione dell'attività contrattuale con la PA, comprendente anche le fasi di gestione dei contatti diretti con esponenti della PA;
- gestione delle richieste ed erogazione dei contributi e finanziamenti pubblici;
- gestione e controllo delle risorse finanziarie;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

In particolare, all'interno della struttura della Fondazione è possibile individuare alcune aree specifiche per le quali si presenta alto il rischio di commissione di taluno dei reati contro la Pubblica Amministrazione dal momento che l'attività svolta nell'ambito di tali aree, comporta un contatto con la Pubblica Amministrazione (nello specifico il Ministero dell'Università e Ricerca) per l'ottenimento, da parte di quest'ultima, di abilitazioni e/o autorizzazioni relative alla concessione di contributi e/o di altri finanziamenti a carico del Ministero stesso.

In modo più specifico occorre segnalare che la Fondazione, al momento, svolge la propria attività, anche sulla base di "contributi previsti da legge dello Stato". In particolare, la concessione di tali contributi, rientra tra i flussi finanziari della Fondazione stessa, sulla base dei progetti deliberati dal Comitato dei Garanti.

Per queste ragioni le principali aree di criticità sono dunque da individuarsi nelle unità operative che rispondono alla Direzione Generale e Area Contabilità e che, in particolare, si occupano della gestione (predisposizione e rendicontazione) dei contratti e delle convenzioni con la Pubblica Amministrazione, della gestione delle risorse finanziarie della Fondazione e del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale.

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e scheda di evidenza

Di ogni operazione a rischio occorre dare debita evidenza. In tale caso il Direttore Generale, individuato in qualità di Responsabile Interno, dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso OdV tutti i dati essenziali della stessa;
2. tenere a disposizione dell'OdV i documenti inerenti all'operazione, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione a cura del Responsabile Interno, nella Scheda.

Processi ed attività sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- ✓ rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- ✓ ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, da altri enti locali, dall'Unione Europea;
- ✓ ispezioni e predisposizione di documentazione specifica su richiesta della Pubblica Amministrazione;
- ✓ contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ cause civili e penali che prevedono il ricorso alla magistratura ordinaria;
- ✓ collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici e privati;
- ✓ adempimenti amministrativi.

PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

I principi generali del sistema organizzativo

La Fondazione deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati ai principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Fondazione e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- distinzione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma della Fondazione e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni dei vari uffici devono essere definiti chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di gestione dei rapporti con soggetti della PA;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività della Fondazione.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con la PA devono essere dotati di formale delega in tal senso;

- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, precisandone i limiti ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, licenziamento, ecc.);
- g) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Codice Etico

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel Codice Etico.

a. Devono essere osservate le regole espresse nel Codice Etico con particolare riferimento al divieto di:

- promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro familiari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi della Fondazione;
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere autorizzazioni / concessioni / certificazioni da parte di enti pubblici, anche comunitari;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Fondazione;

- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.
- b. I rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, italiane o comunitarie, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza. La Fondazione dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.
- c. Tutte le azioni e le operazioni vengono adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.
- d. La Fondazione generalmente non effettua spese di rappresentanza diverse da quelle istituzionali per la promozione del proprio nome e attività. Altre spese di rappresentanza, più commercialmente mirate e finalizzate, potrebbero configurare una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, si potrebbe commettere il reato di corruzione. La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti per ottenerne favori. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dai soggetti individuati in modo specifico con i necessari poteri.

Sistema organizzativo

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

Sistema autorizzativo

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale in tal senso. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, è stata accettata per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Il sistema di deleghe e di procure è caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la tracciabilità e l'evidenza delle operazioni

svolte a fronte di delega, consentendo comunque la gestione efficiente delle attività. Ai responsabili cui, per lo svolgimento dei loro incarichi, si vogliano attribuire poteri di rappresentanza viene rilasciata apposita procura con poteri adeguati e coerenti con i compiti e le funzioni assegnati per delega.

Sistema di controllo

Il sistema di controllo generale si basa sui seguenti elementi:

- separazione dei compiti all'interno del processo, in particolare tra chi attiva la richiesta, chi predispone la documentazione e chi la presenta alla Pubblica Amministrazione;
- tracciabilità degli atti;
- svolgimento, se fattibile, delle trattative/ gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte di almeno due soggetti di cui uno con funzioni di supervisore;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività per conto o a supporto della Fondazione, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice Etico.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, con il Ministero dell'Università e della Ricerca devono essere tenuti da ciascun destinatario ispirandosi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli esponenti della Fondazione, in via diretta e a carico di collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da determinare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati;
- effettuare regali o altri omaggi non di modico valore e, in ogni caso, al di fuori delle consuetudini della Fondazione in particolari occasioni dell'anno;
- accettare regali, omaggi, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni di ogni genere che provengano dai funzionari pubblici o da incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, l'ufficio della Fondazione che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione deve:

- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
- documentare, quanto più possibile, in forma scritta i rapporti con il soggetto così individuato;
- redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori;
- astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi, comunque leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza dell'attività svolta.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto della Fondazione privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo per quest'ultimo di:

- ☐ relazionare con tempestività e completezza al proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento;
- ☐ comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

Infine, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito della Fondazione per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio (ad esempio: delibera del Comitato dei Garanti per il conferimento di incarichi).

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della pubblica Amministrazione;
- b) verificare periodicamente con il supporto di altre funzioni competenti il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità della Fondazione di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare le prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) indicare ai dirigenti della Fondazione le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti nella Fondazione, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

L'Organismo di Vigilanza può accedere, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni che intervengono nei processi potenzialmente interessati dai reati e verificare:

- il procedimento seguito;
- la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi;
- il rispetto delle responsabilità definite.

**

PARTE SPECIALE “B”: REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati dall'articolo 25-ter del Decreto.

All'interno del contesto della Fondazione si ritiene che siano potenzialmente integrabili i seguenti reati societari:

a) False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621bis c.c.)

Le fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazione, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è

imposta dalla legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

b) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Trattasi, dunque, di un reato di danno, procedibile a querela della persona offesa.

c) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi della società sono gli amministratori ed i soci conferenti.

d) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta incriminata consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai membri, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno e se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od europei o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

e) Ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva). Si precisa che:

- la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità - o di occultamento di fatti che devono essere comunicati – sorretta dalla finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);

▪ la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori.

f) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza della riunione del Comitato dei Garanti con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del Decreto, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla Fondazione sono esclusivamente i membri del Comitato dei Garanti e il Direttore Generale della Fondazione.

Tale reato è a condotta libera nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei membri del Comitato dei Garanti votanti e che siano idonei a determinare la maggioranza in riunione al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

g) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è

punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

h) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Direttore Generale, dagli Amministratori, dal Collegio dei Revisori Legali, dai dirigenti e dipendenti dell'Ente, nonché dai collaboratori esterni.

PRINCIPALI PROCESSI / ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale B del Modello, le seguenti:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci fondatori ovvero al pubblico in generale riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore delle poste di bilancio;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati e notizie (ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti), relativi alla Fondazione;
- l'attività di occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi nella Fondazione di una specifica normativa, sulla quale sono state richieste informazioni da parte dei membri del Comitato dei Garanti o da altri organi della Fondazione;
- la produzione da parte di un membro del Comitato dei Garanti, anche avvalendosi dei suoi collaboratori, in relazione ad un determinato ordine del giorno, di atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni dei suoi contenuti, allo scopo di indurre la riunione ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento;
- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Autorità Garante della Privacy e l'occultamento in tutto o in parte di fatti che dovevano essere comunicati.

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati societari e corruzione tra privati:

- bilanci e informazioni economico - finanziarie;
- operazioni straordinarie e societarie che possano incidere sull'integrità del capitale e/o del patrimonio sociale;
- le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore;
- acquisti/vendita di beni e servizi.

Eventuali integrazioni delle suddette aree e processi a rischio potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Direttore Generale ai quali viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO E DI COMPORTAMENTO

Codice Etico

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel Codice Etico.

È fatto espresso obbligo di rispettare i principi di comportamento di seguito indicati:

- ✓ garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- ✓ tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai membri e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- ✓ osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale della Fondazione ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- ✓ astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione;
- ✓ assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi della stessa, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà del Comitato dei Garanti;
- ✓ gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure in vigore presso la Fondazione.

Tutti coloro che operano nelle aree amministrazione, finanza e societario sono dotati di delega formale all'uopo rilasciata. La delega risulta da atto scritto recante data certa, è stata accettata per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Sistema di controllo

Il sistema di controllo generale vigente nelle aree in cui possono realizzarsi reati societari è fondamentalmente riconducibile alle corrette prassi contabili ed amministrative che, presso la Fondazione, sono valutate dal Collegio dei Revisori Legali.

Ne consegue che per favorire l'operato dei su citati organismi e quindi la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione societaria dovranno essere osservate le seguenti regole:

- ✓ tempestiva trasmissione al Collegio dei Revisori Legali dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- ✓ messa a disposizione del Collegio dei Revisori Legali dei documenti sulla gestione della Fondazione, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- ✓ eventuali riunioni periodiche, tra Collegio dei Revisori Legali e OdV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori.

In particolare, per quanto riguarda la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai membri e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita garantisca:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui all'art. 2423 cod. civ.;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424, 2425 e 2427 cod. civ.);
- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione interessata deve fornire;

- l'indicazione delle altre funzioni a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna;
- la tempestiva trasmissione della bozza di bilancio e della relazione, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;
- la correttezza dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione.

Per quanto riguarda i reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati è prescritto che:

- ogni attività sia condotta in maniera trasparente e il più possibile documentabile e che le decisioni prese siano basate su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
- sia garantita la segregazione di ruoli tra le funzioni che autorizzano, eseguono, controllano le attività e che dispongano i relativi flussi finanziari,
- sia assicurato il rispetto delle regole in materia di selezione e qualifica dei fornitori;
- sia verificata l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica dei clienti, fornitori, consulenti;
- siano effettuate le verifiche di merito che precedono la fase di pagamento delle fatture;
- tutti i rapporti contrattuali instaurati con clienti, fornitori e partners siano formalizzati per iscritto e contengano una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di fornitura di beni o di esecuzione delle prestazioni;
- sia richiesta l'accettazione esplicita del Codice Etico tra le condizioni di contratto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Fondazione, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico
- Le istruzioni operative per la redazione dei bilanci e relazioni

- Ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere presso la Fondazione.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni, al fine di fornire una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

In ordine a questo punto è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
 - omettere di comunicare i dati e le informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
4. assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi della Fondazione, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà della riunione.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano, materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione della Fondazione;
- porre in essere, in occasione di riunioni atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà della riunione.

5. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni periodiche e non, previste dalla legge e dallo Statuto, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari (oltre a quelli già indicati nella parte generale del Modello) sono i seguenti:

a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:

- ✓ monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati;
- ✓ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- ✓ vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte dei Revisore Legali dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Fondazione;

b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:

- ✓ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance;
- ✓ monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione di reati;

✓ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE “C”:

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L’art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l’art. 25-septies, il quale prevede l’applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall’ l’art. 25-septies, rimandandosi al testo del Decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell’art. 5 del Cod. Pen.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai sensi dell’art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo. Il fatto materiale dell’omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l’una e l’altro. Sul piano dell’elemento soggettivo, l’omicidio è colposo quando l’agente non vuole la morte della vittima né l’evento lesivo da cui la stessa deriva e l’uno e l’altro si verificano per colpa dell’agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti, gli amministratori, i collaboratori e i consulenti, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni della Fondazione chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori della Fondazione, nonché dai suoi dipendenti, collaboratori e consulenti. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla

stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

PRINCIPALI PROCESSI / ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le aree di attività analiticamente individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi della Fondazione redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008 che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello.

In ragione dell'attività della Fondazione, il rischio di accadimento dell'evento morte o di una lesione grave o gravissima all'integrità individuale del lavoratore o del terzo è limitato, ma può astrattamente conseguire:

- dalla presenza del soggetto nei luoghi in cui si svolge l'attività produttiva (ad es. inalazione di fumo passivo dovuto alla presenza in ufficio di fumatori, caduta di oggetti e materiali inerti dagli scaffali, esposizioni a rumori oltre soglia, condizioni microclimatiche sfavorevoli);
- all'organizzazione logistica degli orari e dei ritmi di lavoro (ad es. stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro eccessivo);
- ai fattori di pericolo connessi alle attività lavorative (ad es. uso del videoterminale, posture incongrue);
- alle specifiche mansioni comportanti lo svolgimento dell'attività lavorativa, in tutto o in parte, al di fuori dei luoghi di lavoro aziendali (ad es. rischi connessi agli spostamenti ed ai viaggi per ragioni di lavoro).

PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO E DI COMPORTAMENTO

Le leggi vigenti, lo Statuto, i valori e le politiche della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancora più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.lgs. 231/01.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione della responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei ruoli di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi; quindi, dovrà essere presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) o formale (autorizzazioni o verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa;
- deve essere definita l'organizzazione (ruoli e responsabilità) in materia di sicurezza;
- deve essere garantita la stesura ed il costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Ai fini della prevenzione dei rischi di commissione di reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- i contratti di lavoro;
- le regole di salute e sicurezza apprese nel corso della formazione obbligatoria;
- le direttive impartite;
- le limitazioni allo svolgimento della prestazione di lavoro riscontrate dal Medico Competente.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Fondazione, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico;
- Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 81/2008;
- le procedure/istruzioni/disposizioni della Fondazione poste in essere dal RSPP in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili al personale, ai consulenti, ai collaboratori ed ai fornitori della Fondazione, nonché a quanti pur non rientrando nelle predette categorie sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D.lgs. 231/01);
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna.

In generale tutti i destinatari del Modello devono rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 (T.U.S.) dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quanto definito dalla Fondazione, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente ai soggetti individuati e nelle modalità individuate nella normativa interna tempo per tempo vigente, eventuali segnali di rischio/pericolo (ad esempio “quasi incidenti”), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure interne in materia.

Il Direttore Generale della Fondazione è Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Il Direttore Generale della Fondazione può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

Il Direttore Generale della Fondazione dovrà inviare all’Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza semestrale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello di Organizzazione – Parte Speciale C.

Fondamentalmente, per un'adeguata prevenzione, il sistema di gestione si basa sul rispetto dei seguenti obblighi:

Obblighi specifici del Datore di Lavoro - Dirigente - Preposto:

- ✓ affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ✓ adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- ✓ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso d'emergenza e dare le opportune e necessarie istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ✓ esigere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e d'igiene sul lavoro oltre all'uso dei mezzi di protezione individuali;
- ✓ verificare costantemente l'adempimento dell'obbligo di organizzazione del coordinamento;
- ✓ monitorare insieme al RSPP l'andamento del piano valutazione rischi e porre i rimedi necessari.

Obblighi dei lavoratori:

- ✓ preservare la salute e la sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti loro dal Datore di Lavoro;
- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- ✓ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ segnalare immediatamente al preposto, al dirigente o al Datore di Lavoro secondo le rispettive attribuzioni, le deficienze di mezzi e dispositivi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- ✓ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- ✓ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che, comunque, possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge e dal protocollo sanitario interno.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- b) svolgere verifiche periodiche, sul rispetto delle procedure interne;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) proporre al Direttore Generale della Fondazione le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

PARTE SPECIALE "D":

REATI TRIBUTARI

TIPOLOGIE DI REATO

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è

superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

DESTINATARI

I destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori (c.d. soggetti 'apicali'), nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio. Non è esclusa, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione del reato. Infine, occorre ricordare che sono considerati destinatari anche i soggetti di cui all'art. 2639 c.c., ovverosia, coloro che non sono formalmente investiti della funzione ma svolgono di fatto le medesime attività per essa previste, oppure svolgono altra funzione diversamente qualificata ma coincidente nei contenuti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

PRINCIPALI PROCESSI / ATTIVITÀ A RISCHIO

La Fondazione non svolge attività commerciali o produttive e non è titolare di partita IVA.

Nella individuazione delle aree potenzialmente a rischio occorre considerare inizialmente il contesto in cui opera la Fondazione e in particolare la struttura della stessa. Altra considerazione da fare riguarda il momento di realizzazione del potenziale reato: "istantaneo" (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti) o al momento successivo di invio delle dichiarazioni (infrannuale e/o annuale).

Una volta definito il contesto e, soprattutto, dopo aver valutato l'esistenza o meno di un contesto caratterizzato da palese pianificazione fiscale aggressiva, si può procedere come segue nella valutazione dei rischi tributari.

In primo luogo, il rischio connesso a specifiche transazioni: in questo caso ci si riferisce a quelle operazioni complesse e non ordinarie che possono creare mutamenti o far sorgere delle problematiche dal punto di vista fiscale.

In secondo luogo, il rischio relativo alle operazioni day-to-day.

In terzo luogo, il rischio connesso alle dichiarazioni fiscali, segnatamente alle fasi di organizzazione, preparazione, presentazione e verifica delle stesse. Gestire il rischio fiscale in questo caso significa sopportare i costi di impostazione del processo che porterà alla dichiarazione finale al fine di evitare sanzioni per incompletezza o ritardi nella compilazione e presentazione della dichiarazione stessa.

In quarto luogo il rischio fiscale relativo alla contabilità, che ingloba quelli che sono i rischi connessi al sistema dei controlli interni, a priori ed a posteriori applicati al processo di formazione dei bilanci. È necessario, nello specifico, redigere un'accurata documentazione per tutte le singole tipologie di tributi ad essi attinenti; vanno anche messe in evidenza le varie forme di controllo che sottostanno a queste attività ed è, infine, necessario indicare i soggetti competenti per le stesse.

In quinto luogo il rischio di carente competenza specialistica in quanto è anche la natura frammentaria e la complessità delle norme fiscali e tributarie stesse a creare situazioni di sottovalutazione o ignoranza dei rischi fiscali.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati tributari sono le seguenti:

- selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi compresi esperti in materia tributaria e fiscale (es., tax advisors, commercialisti);
- gestione delle risorse finanziarie, individuazione delle fonti di finanziamento;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- accordi transattivi che comportano significative rettifiche di ricavi (in diminuzione) e costi (in aumento);
- controlli amministrativi area fiscale (validità della documentazione, accuratezza / correttezza / completezza delle registrazioni contabili con specifico riferimento ai conti di spesa e ricavo soggette a trattamento fiscale particolare, riconciliazioni, analisi e verifica delle eccezioni, etc.) e modalità di archiviazione / conservazione della documentazione fiscalmente rilevante;

- accessi, ispezioni, verifiche da parte di pubblici ufficiali;
- predisposizione delle dichiarazioni infrannuali e annuali per le imposte indirette e dirette.

PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- a) l'agevole registrazione contabile;
- b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo della Fondazione è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo di seguito descritti:

- **Tracciabilità delle operazioni/atti:** ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).
- **Segregazione delle funzioni:** all'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

- **Evidenza formale dei controlli:** i controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.
- **Altri controlli:** oltre al sistema organizzativo / procedurale generale di cui alla Parte Generale del Modello, la Fondazione è dotata di altri ambiti di controllo che concorrono al rafforzamento della efficacia complessiva del Modello; in particolare:

Sistema di controllo interno

I controlli amministrativi prevedono:

- Verifiche di validità, completezza e accuratezza degli inputs al sistema contabile.
- Verifiche periodiche sulla congruità dei conti economici e patrimoniali.
- Riconciliazioni periodiche.

Sistema di controllo di gestione

- Elaborazione del Budget annuale e delle sue eventuali revisioni.
- Analisi dei consuntivi al fine anche di rilevare e verificare scostamenti anomali.

Devono essere adottate e diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, ed in generale del mantenimento della contabilità, le procedure amministrativo-contabili, le prassi operative che definiscono tra l'altro:

- ✓ i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico (e consolidato ove applicabile) e le modalità operative per la loro contabilizzazione. (Accuratezza delle valutazioni);
- ✓ quali dati e notizie debbano essere fornite all'Amministrazione in relazione alle chiusure annuali e infrannuali, con quali modalità e tempistiche; in particolare si fa riferimento alle Istruzioni di chiusura contabile. (Completezza e tempestività);
- ✓ le regole per la cancellazione dei dati e delle informazioni contabili dal sistema informativo (es. scritture di accantonamento ai bilanci infrannuali, stanziamenti autostornanti, etc.); (Integrità dei dati);
- ✓ che ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale deve avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli; l'utilizzo di lettere di attestazione e di istruzioni di chiusura contabile. (Controlli autorizzativi).

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Insieme ai principi di controllo la presente Parte Speciale prevede l'adozione di principi di comportamento tra cui l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti divieti, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di rispettare i principi di comportamento di seguito indicati:

- ✓ garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico;
- ✓ gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- ✓ tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- ✓ improntare le attività alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna delle attività sensibili e dei processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati:

Clienti e Fornitori di beni e servizi

1. L'identificazione, la qualificazione e la validazione della controparte negoziale al fine della verifica della complessiva affidabilità anche tramite l'acquisizione preventiva di

informazioni commerciali, professionali o dell'attività svolta dalla controparte. Tali attività sono regolate da apposite procedure in relazione alla tipologia della controparte (pubblica o privata) e/o della fornitura/servizio nonché alla localizzazione geografica (estero e domestico) della controparte. La scelta dei fornitori e dei clienti avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Fondazione e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; l'approvvigionamento di beni o servizi è disciplinato da contratto scritto, nel quale è chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo.

2. La verifica relativa ai flussi finanziari della Fondazione, inerenti incassi e pagamenti da e verso terzi, anche attraverso idonei supporti informatici, in considerazione delle aree geografiche delle controparti e degli istituti bancari di appoggio. Tutti i pagamenti avvengono attraverso bonifico bancario o altro strumento idoneo alla rintracciabilità ed identificazione univoca del beneficiario. Le movimentazioni di tesoreria devono avvenire nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa di riferimento nonché dei limiti previsti dalle procure o deleghe di responsabilità.
3. L'astensione dalla conclusione del contratto in caso di provenienza delittuosa, accertata o anche solo dubbia, del flusso finanziario o della merce / servizio che s'intende acquistare dalla controparte e la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza e alle altre autorità competenti.
4. La raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.
5. Nella scelta del fornitore sono preventivamente valutate la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello della Fondazione.
6. Nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedere apposite clausole che richiama gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di

informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno;

Risorse finanziarie

1. La predisposizione, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, specifici limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo; inoltre è richiesta la firma congiunta di almeno due soggetti per operazioni sopra certe soglie di valore prestabilite.
2. La gestione dei flussi in entrata e in uscita utilizza esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
3. Il divieto dei flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in particolare per le operazioni di piccola cassa.
4. Gli incassi e i pagamenti della Fondazione nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente.
5. La definizione, in funzione della natura della prestazione svolta, di limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Fondazione. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Controlli amministrativi e verifiche degli organismi societari di controllo

Assumono centralità per questa tipologia di reato sia le funzioni interne che esercitano il controllo amministrativo delle attività operative (svolte "in-house" o affidate in "outsourcing") sia le attività di controllo indipendente affidate a Sindaci e/o Revisori; assume quindi rilevanza:

1. L'esistenza di un livello accettabile di controllo interno.
2. L'esistenza di Organismi di controllo societario.
3. L'esistenza di un dettagliato piano dei conti.
4. L'esistenza di una procedura / prassi di revisione / verifica dei conti operativi di contabilità generale "sensibili" dal punto di vista fiscale (es. spese di rappresentanza).

5. L'esistenza di procedure per la regolamentazione dell'area fiscalità (segregazione dei compiti, attività di supervisione, etc.).
6. La formalizzazione di chiare istruzioni operative per quanto riguarda i documenti e i prospetti di calcolo relativi alle imposte e ai libri e registri obbligatori.
7. Il monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale.
8. I controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto.
9. Il monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali.
10. Il reporting formalizzato e periodico sui rischi e sui contenziosi in corso sull'area Tax.
11. L'inserimento nel contratto con le società esterne che supportano la Fondazione nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice Etico della Fondazione, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

Accessi, ispezioni e verifiche

1. In caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio nello svolgimento delle loro funzioni presso gli uffici o altre dipendenze della Fondazione, ogni dipendente interpellato dovrà fornire le informazioni richieste nel rispetto del principio della verità e chiarezza.
2. I dipendenti o terzi, si dovranno relazionare con i Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio tenendo comportamenti che non possano in alcun modo essere nei fatti o anche solo interpretati quali eccedenti la normale cortesia. In alcun modo potranno essere anche solo promessi, dazioni in denaro o favori di alcun genere a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così come l'utilizzo di beni o servizi aziendali se non per l'espletamento dei loro doveri d'ufficio.
3. In caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di Pubblici Ufficiali, la Direzione del reparto interessato dall'ispezione o verifica, dovrà darne prontamente notizia agli amministratori, al Direttore Generale e all'Organismo di Vigilanza.

4. La Direzione del reparto interessato o il Direttore Generale dovranno tenere nota per iscritto dei nominativi dei dipendenti chiamati ad accompagnare o collaborare nell'ispezione o verifica.
5. Eventuali spese di ospitalità a favore dei Pubblici Ufficiali nel corso dell'accesso, quali pranzi o cene, così come la eventuale presenza quale accompagnatori di personale della Fondazione, dovranno essere opportunamente autorizzate della stessa. Delle spese sostenute e dei nominativi degli accompagnatori la Direzione del reparto o la Direzione Generale dovrà tenerne nota per iscritto, e conservando copia dei giustificativi di spesa.
6. Al termine dell'ispezione o della verifica, la Direzione del reparto interessato o la Direzione Generale dovranno trasmettere all'Organismo di Vigilanza l'eventuale copia del verbale redatto dal Pubblico Ufficiale al termine della verifica.

Predisposizione dichiarazioni per pagamento imposte (dirette, indirette, altro)

Sono in particolar modo definite Norme/Circolari/Procedure/prassi operative idonee a sviluppare, monitorare e sostanziare i processi di analisi ed approvazione delle dichiarazioni fiscali con identificazione dei ruoli e delle responsabilità, con garanzia del mantenimento di adeguate prassi di segregation of duties, tracciabilità delle decisioni, archiviazione della documentazione di supporto.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- a) vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- b) periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, verificare il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- c) comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

d) curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi della Fondazione di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, sulle fasi di ciascuna attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali della Fondazione, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole della Fondazione.

A tal fine, tutti i membri della Fondazione saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante la violazione delle norme di legge o aziendali.

** * **

PARTE SPECIALE

“ALTRI REATI”

Questa Parte Speciale concerne tutti gli altri reati non ricompresi nelle parti speciali dettagliate. Si è proceduto estraendo dai raggruppamenti di reati indicati nel successivo paragrafo le fattispecie potenzialmente applicabili alla Fondazione.

Per tutte le altre fattispecie di reato non esplicitamente indicate valgono comunque, come efficace contrasto al loro realizzarsi, i principi di controllo generali e specifici già contenuti nei vari protocolli e procedure aziendali.

In dettaglio la Parte Speciale “Altri reati” raggruppa i seguenti reati compresi nel D.Lgs. 231/2001:

- art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati);
- art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio);

- art. 25 novies (Delitti in violazione del diritto d'autore);
- art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- art. 25-undecies (Reati ambientali);
- art. 25-duodecies (Impiego di lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno);
- art. 25-quinquies (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- art. 25 octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Delitti informatici (art. 24 bis)

Una categoria particolare di reati, sono i reati informatici a seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica; i principali inseriti nel D.lgs. 231/2001:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il Legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici, di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la

cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies cod. pen.)

Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Destinatari

I comportamenti oggetto della presente analisi possono essere messi in atto dagli "Amministratori" della Fondazione, nonché dai suoi dipendenti, collaboratori e consulenti. Tutti i Destinatari di cui sopra, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento della propria attività, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia informatica.

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione. Si tratta dell'attività svolta in via generale e relativa alla gestione della sicurezza degli accessi agli applicativi e alle infrastrutture di supporto, sia da parte degli utenti della Fondazione in relazione ai ruoli ricoperti dagli stessi sia da parte degli utenti esterni, per i quali è previsto l'utilizzo di meccanismi di autenticazione sicuri e protetti con protocolli standard di sicurezza.
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio. Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale in modo sicuro mediante l'installazione di software che tengono traccia di tutti gli stati di utilizzo e modifica del documento.

- Gestione e protezione della postazione di lavoro. Si tratta dell'attività volta ad informare l'utente della postazione di lavoro circa le modalità per una corretta gestione dei beni aziendali, della posta elettronica e della sicurezza informatica.
- Gestione degli accessi da e verso l'"esterno". Si tratta dell'attività di gestione degli accessi da e verso l'esterno, non essendo ammesso al personale l'accesso a determinati siti internet. Inoltre, la gestione degli accessi dall'esterno è implementata da standard di sicurezza ben definiti e si basa su adeguati protocolli di protezione.
- Gestione e protezione delle reti. Si tratta dell'attività di controllo della rete che è gestita a livello globale tramite un fornitore specializzato; in tale attività rientrano anche la rilevazione del traffico pericoloso, la gestione degli incidenti e la gestione dei dispositivi di rete.
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD). Si tratta dell'attività di gestione dei dispositivi di memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc.

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna delle attività sensibili e dei processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sottoelencati:

- a) Politiche di sicurezza: implementazione di politiche di sicurezza formalizzate disponibili ai dipendenti e collaboratori che vengono aggiornate periodicamente con un elenco di tutte le direttive di Information Security.
- b) Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni: adozione di uno strumento normativo che definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità d'accesso da parte di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.
- c) Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni: esistenza di uno strumento normativo che definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché della gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione fornitura di prodotti e servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- d) Classificazione e controllo dei beni: adozione di uno strumento normativo che definisce ruoli e responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali.

- e) Gestione delle comunicazioni e dell'operatività: le modalità di gestione della sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi devono essere gestite contrattualmente con il provider di tali servizi. Ulteriore documentazione deve essere adottata per definire la struttura organizzativa al fine di minimizzare il rischio di divulgazione non autorizzata di dati sensibili e danno ai sistemi informativi. Inoltre, per quanto concerne la gestione del software non autorizzato, devono essere adottate procedure specifiche per la gestione degli account in cui è evidenziata e dettagliata l'impossibilità da parte degli utenti di installare sui sistemi aziendali software non autorizzati. In caso di eccezioni richieste, l'utente deve essere informato che non può comunque installare sul suo PC, software non licenziati e non necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni professionali.
- f) Controllo degli accessi: la normativa interna aziendale deve disciplinare gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. Tali documenti definiscono ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità di accesso degli utenti e le modalità di utilizzo dei sistemi informatici.
- g) Sicurezza fisica e ambientale: esistenza di uno strumento normativo che dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.
- h) Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: esistenza di una normativa interna che disciplina il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica.
- i) Risorse umane e sicurezza: esistenza all'interno dell'azienda uno strumento normativo che prevede:
 - i) specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza dei sistemi informativi per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
 - ii) l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
 - iii) la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.
- j) Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi: regolamentata per mezzo del contratto con il provider esterno.

Per quanto non indicato nel presente Modello e ad integrazione dello stesso si rimanda al Documento Programmatico sulla Sicurezza della Fondazione Collegio delle Università Milanesi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al fine di bilanciare con precisione i principi di controllo adottati con il diritto alla riservatezza degli utenti dei dati trattati, rispetto anche ai rapporti esterni che si tengono attraverso gli strumenti informatici.

Reati contro il patrimonio (art. 25 octies)

Tra i delitti contro il patrimonio commessi mediante frode rientrano i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La repressione e la prevenzione di questi reati assumono particolare rilevanza nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nell’individuare i reati di cui si tratta si deve perseguire l’obiettivo di indurre gli organi, i membri, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori della Fondazione ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo, al fine di evitare, nell’agire dell’ente o nell’occasione del suo agire, l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con l’intento di prevenire il verificarsi dei seguenti reati, il cui comune presupposto è quello della provenienza da delitto del denaro e dell’altra utilità di cui chi agisce sia venuto a disporre.

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest’ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre

operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.
- Selezione e gestione di partners commerciali e finanziari.
- Gestione delle risorse finanziarie, individuazione delle fonti di finanziamento.
- Gestione delle operazioni straordinarie.

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna delle attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati.

Clienti e fornitori:

- a) l'identificazione, la qualificazione e la validazione della controparte negoziale al fine della verifica della complessiva affidabilità anche tramite l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali, professionali o dell'attività svolta dalla controparte;
- b) la scelta di fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Fondazione e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- c) verifica relativa ai flussi finanziari, inerenti incassi e pagamenti da e verso terzi, anche attraverso idonei supporti informatici, in considerazione delle aree geografiche delle controparti e degli istituti bancari di appoggio: tutti pagamenti avvengono attraverso bonifico bancario o altro strumento idoneo alla rintracciabilità ed identificazione univoca del beneficiario.
- d) le movimentazioni di tesoreria devono avvenire nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa di riferimento nonché dei limiti previsti dalle procure o deleghe di responsabilità.
- e) l'astensione dalla conclusione del contratto in caso di provenienza delittuosa, accertata o anche solo dubbia, del flusso finanziario o della merce che s'intende acquistare dalla controparte e la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza e alle altre autorità competenti;
- f) la raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne;
- g) nella scelta del fornitore e dell'appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello;
- h) nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori prevedere apposite clausole che richiama gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello;

- i) sia vietato l'affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Risorse finanziarie:

- j) predisposizione, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, di specifici limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo; inoltre è richiesta la firma congiunta di almeno due soggetti per operazioni sopra certe soglie di valore prestabilite;
- k) per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- l) sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in particolare per le operazioni di piccola cassa;
- m) gli incassi e i pagamenti nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e rigorosamente documentati.

Delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)

Reati previsti dagli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia di diritto d'autore).

Compie i reati previsti della legge sul diritto d'autore: 1) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa; 2) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore; 3) chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana

degli Autori ed Editori (SIAE); 4) chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; 5) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; 6) chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore.

Processi ed eventi sensibili

I reati in parola possono potenzialmente essere commessi in seno a quelle funzioni aziendali che si occupano degli approvvigionamenti informatici (prevedendo, almeno in astratto, che, per un risparmio di costi, non acquistino prodotti con regolare licenza). In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta limitata all'ipotesi di illecito utilizzo del sistema informatico della Fondazione da parte di tutti soggetti che ne abbiano accesso con particolare riferimento al settore dei Servizi Informatici.

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati deve essere predisposta una specifica procedura per l'uso delle risorse informatiche e di rete.

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti alla gestione e l'organizzazione della Fondazione oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione devono conoscere e rispettare:

- a) il regolamento concernente l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici da far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori anche quando questi entrano in contatto con opere protette dal diritto d'autore;
- b) le disposizioni previste per attività connesse allo sfruttamento dell'immagine (per esempio per utilizzo immagine a scopo pubblicitario);

- c) le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico della Fondazione;
- d) le procedure vigenti, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Fondazione;
- e) il Documento Programmatico sulla sicurezza elaborato ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.196/03;
- f) le disposizioni relative alla procedura IT (con verifica relativa alle licenze dei software utilizzati).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies)

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", all'art. 4 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-decies, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 bis c.p. che recita: commette reato chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Processi ed eventi sensibili

Il processo sensibile riguarda lo svolgimento di indagini giudiziarie a carico sia di persone fisiche che della Fondazione. In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta limitata alla gestione delle attività giudiziali e stragiudiziali di recupero dei crediti.

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Il Codice Etico e il Modello contengono elementi sufficienti per prevenire questa tipologia di reato. È comunque assolutamente vietato, per chiunque operi in nome o per conto della Fondazione, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare il compimento di questo reato.

Più in dettaglio è indispensabile:

- a) che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Fondazione siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- b) che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- c) che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Delitti contro l'ambiente (art. 25 undecies)

I reati-presupposto contemplati dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 sono previsti dal codice penale e da leggi speciali, in particolare dal D.lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale"), e riguardano le seguenti fattispecie che potenzialmente potrebbero interessare la Fondazione.

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a] e b], 3, 4, 5 e 6 D.lgs. 152/2006).
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 co. 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006).
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.lgs. 152/2006).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006).
- Violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistema Informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis co. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo D.lgs. 152/2006).

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa nella gestione dello smaltimento di rifiuti da parte della Fondazione.

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Il controllo delle autorizzazioni ambientali e degli altri titoli abilitativi richiesti dalla legge per la gestione dei rifiuti deve riguardare tutti i soggetti della filiera (trasportatore, intermediario/commerciante, impianto di destinazione intermedio o finale), indipendentemente

dall'utilizzo di servizi di intermediazione da parte di operatori specializzati. Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna delle attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi e in particolare la sottoscrizione di contratti relativi alla gestione dei rifiuti devono in ogni caso vincolare i fornitori:

- a) all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
- b) al rispetto dei principi etici espressi dal Codice Etico;
- c) a comunicare tempestivamente qualsiasi vicenda modificativa, sospensiva od estintiva dei titoli abilitativi, richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività;
- d) a sottoporsi, su richiesta, ad audit di seconda parte;
- e) ad adottare procedure di selezione e qualificazione dei subappaltatori.

Impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) e Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies)

Integra la condotta di impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalle norme di legge, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Costituisce intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603 bis c.p. la condotta di chi (1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Ai fini di quanto sopra, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Processi ed eventi sensibili

I reati, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Fondazione, non assumono particolare rilevanza. Comunque, può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- processo selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali);
- processo di selezione e gestione del personale dipendente, amministratori, dirigenti, lavoratori interinali, ecc.).

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna dell'attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sottoelencati:

- a) considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b) verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da Paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- c) nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro somministrato mediante apposite agenzie, chiedere direttamente documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore operante presso la Fondazione;
- d) qualora la Fondazione faccia ricorso a ditte appaltatrici o società di servizi per l'esecuzione di lavori presso la stessa assicurarsi con apposite clausole contrattuali che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1)

L'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001 prevede tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Rilevano, principalmente, le seguenti fattispecie criminose:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Il reato in esame è configurabile nel caso in cui un soggetto, non essendone titolare, utilizzi indebitamente carte di debito, credito o prepagate nonché chi falsifichi tali strumenti di pagamento. Inoltre, la responsabilità penale e la possibile conseguente responsabilità amministrativa dell'Ente sorgono anche nel caso in cui l'agente si limiti a detenere le carte falsificate o alterate.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Si tratta di un'ipotesi di reato configurabile nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto. Nel caso in cui il fatto generi un trasferimento di denaro/valore monetario/valuta virtuale, il reato può determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001.

Processi ed eventi sensibili

In considerazione dell'attività esercitata dalla Fondazione, le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale sono costituite da:

- qualsivoglia pagamento effettuato mediante moneta elettronica e virtuale per conto della Fondazione;
- da interventi, in qualsiasi modo effettuati, sul sistema informatico e/o telematico o sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico e/o telematico;
- accessi, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti o meno da sistemi di sicurezza.

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Il sistema di prevenzione deve prevedere, per ciascuna dell'attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, tenuto conto la scarsa probabilità di verifica dei reati in parola. In generale, è assolutamente vietato:

- a) utilizzare per l'acquisto di beni o servizi o comunque possedere carte di credito o altre carte di pagamento di cui non si è titolari;
- b) falsificare o alterare carte o altri strumenti di pagamento.

A queste prescrizioni vanno aggiunte quelle già considerate al paragrafo in materia di reati contro il patrimonio (art. 25 octies).